Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 354

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 28 dicembre 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 354 DEL 28 DICEMBRE 1983:

Supplemento n. 1:

LEGGE 27 dicembre 1983, n. **730.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

Supplemento n. 2:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1983.

Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale I.V.A. relativi all'anno 1983 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

(6821)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **722**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933. n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia del disegno, dell'incisione e della grafica.

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia morale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **723**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 63 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inseriti i seguenti insegnamenti:

archivistica;
lingua e letteratura greca;
storia delle origini cristiane.

Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

metodologia e didattica;
psicologia dell'educazione;
psicologia sociale;
storia della psicologia.

Art. 65 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia della lingua francese;
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua tedesca;
lingue e letterature scandinave;
glottologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 1983.

Approvazione della deliberazione del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1984 per le spese del suo funzionamento ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1984-85.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 14-15 settembre 1983, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1984, per le spese del suo funzionamento, nonchè il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1984-85;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 14-15 settembre 1983 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti — allegata al presente decreto — che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1984 per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1984-85.

Roma, addì 19 dicembre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

ORDINE DEI GIORNALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 14-15 settembre 1983,

Visto l'art. 20, commi *f*) e *g*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Considerate le proprie esigenze di bilancio e sentito il parere della consulta dei presidenti degli ordini regionali ed interregionali;

Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:

a) Le quote annuali dovute al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1984 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono fissate nella misura di L. 30.000.

b) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1984-85 dovuto ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale è fissato nella misura di L. 35.000.

c) Le quote di cui ai precedenti commi sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

d) Sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 5 % per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: BARBATI

Il consigliere segretario: BERTI

(6810)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1983.

Rettifica al decreto ministeriale 21 maggio 1983 concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune per l'anno 1983 di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 26 aprile 1983, n. 130.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982);

Visto l'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, il quale dispone che a partire dal 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/70 sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto, per l'anno 1981, direttamente o indirettamente in favore delle aziende di trasporto pubbliche o private;

Visto l'art. 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Visto l'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983);

Visto il decreto interministeriale n. 133851 del 21 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato, tra l'altro, provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il fondo comune per l'anno 1983 tenuto conto delle riduzioni di cui al secondo comma del citato art. 4 della legge n. 130/83;

Viste le nuove dichiarazioni dei presidenti delle giunte delle regioni Lombardia e Abruzzo con le quali vengono rettificati gli importi da trattenere ai sensi del secondo comma del citato art. 4 della legge n. 130/83 in, rispettivamente, L. 139.590.000.000 e L. 16.283.087.366 con una variazione, rispettivamente, aumentativa di L. 30.900.000.000 e diminutiva di L. 10.237.612.634;

Considerato che per effetto delle predette dichiarazioni rettificative si debba fare luogo al recupero nei confronti della regione Lombardia dell'importo differenziale di L. 30.900.000.000 sul fondo per l'anno 1983

assegnato con il predetto decreto interministeriale n. 133851 e di L. 30.900.000.000 sul fondo per l'anno 1982 di cui al decreto interministeriale n. 153333 del 7 agosto 1982 rettificato con decreto ministeriale n. 178918, del 17 dicembre 1982, registrati alla Corte dei conti;

Considerato, altresì che nei confronti della regione Abruzzo si debba, invece, fare luogo al rimborso di L. 20.475.225.268 pari alle maggiori somme trattenute, con il citato decreto interministeriale n. 133851 per gli anni 1982 e 1983;

Ritenuto che sia necessario rideterminare, per le regioni Lombardia e Abruzzo le quote nette annuali alle stesse spettanti del fondo comune 1983 in lire 423.402.722.876 per la regione Lombardia, con una riduzione di L. 61.800.000.000 rispetto a quella di lire 485.202.722.876 assegnata con il citato decreto interministeriale n. 133851 ed in L. 116.196.665.249 per la regione Abruzzo con una integrazione di L. 20.475.225.268 rispetto a quella di L. 95.721.439.981 assegnata con il medesimo decreto interministeriale n. 133851 e che per conseguenza si rende necessario ridurre l'impegno assunto con il decreto interministeriale medesimo dell'importo differenziale di L. 41.324.774.732 (minore impegno L. 61,8 miliardi, maggiore impegno L. 20.475.225.268);

Decreta:

Art. 1.

Le quote annuali nette del fondo comune 1983 spettanti alle regioni Lombardia e Abruzzo, già assegnate in, rispettivamente, L. 485.202.722.876 e L. 95.721.439.981 con il decreto interministeriale n. 133851 del 21 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti, vengono modificate, per i motivi di cui alle premesse, a, rispettivamente, L. 423.402.722.876 e L. 116.196.665.249.

Art. 2.

I prospetti numeri 3 e 4 allegati al citato decreto interministeriale n. 133851, del 21 maggio 1983, sono rettificati, nella parte relativa alla determinazione della quota annuale netta, delle quote bimestrali delle regioni Lombardia e Abruzzo e dei totali, così come risulta dagli allegati nuovi prospetti che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

L'impegno assunto a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione de Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ai sensi dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 133851 relativamente allo importo di L. 3.482.779.249.945 viene ridotto, per i motivi di cui alle premesse, in L. 3.441.454.475.213.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1983
Registro n. 45 *Tesoro, foglio n.* 396

ALLEGATO

PROSPETTO 3

FONDO COMUNE ANNO 1983

Determinazione quota annuale netta

Numero	REGIONI	Fondo comune quota annuale (A)	Trattenuta fondo trasporti 1983 (B)	Recupero fondo trasporti 1982 (C)	Quota netta annuale D = A — (B + C)
1	Piemonte	338.916.815.111	44.941.023.665	—	293.975.791.446
2	Lombardia	593.892.722.876	139.590.000.000	30.900.000.000	423.402.722.876
3	Veneto	315.450.132.707	36.700.000.000	—	278.750.132.707
4	Liguria	131.272.776.549	9.842.000.000	—	121.430.776.549
5	Emilia-Romagna	314.328.260.908	21.300.000.000	—	293.028.260.908
6	Toscana	279.774.409.185	30.546.717.075	—	249.227.692.110
7	Umbria	95.598.303.546	1.982.682.950	—	93.615.620.596
8	Marche	140.569.427.474	20.635.540.792	4.050.000.000	115.883.886.682
9	Lazio	341.530.825.641	1.800.000.000	—	339.730.825.641
10	Abruzzo	132.479.752.615	16.283.087.366	—	116.196.665.249
11	Molise	47.157.169.942	5.291.000.000	—	41.866.169.942
12	Campania	545.333.667.938	104.545.491.000	—	440.788.176.938
13	Puglia	380.071.123.321	54.081.728.096	—	325.989.395.225
14	Basilicata	91.151.948.568	12.760.170.295	1.760.175.295	76.631.602.978
15	Calabria	248.336.755.366	17.400.000.000	—	230.936.755.366
	Totali	3.995.864.091.747	517.699.441.239	36.710.175.295	3.441.454.475.213

PROSPETTO 4

FONDO COMUNE ANNO 1983

Ripartizione quote bimestrali nette

Numero	REGIONI	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre	4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre	*Totale*
1	Piemonte	48.995.965.000	48.995.965.000	48.995.965.000	48.995.965.000	48.995.965.000	48.995.966.446	293.975.791.446
2	Lombardia	70.567.120.000	70.567.120.000	70.567.120.000	70.567.120.000	70.567.120.000	70.567.122.876	423.402.722.876
3	Veneto	46.458.355.000	46.458.355.000	46.458.355.000	46.458.355.000	46.458.355.000	46.458.357.707	278.750.132.707
4	Liguria	20.238.462.000	20.238.462.000	20.238.462.000	20.238.462.000	20.238.462.000	20.238.466.549	121.430.776.549
5	Emilia-Romagna	48.838.043.000	48.838.043.000	48.838.043.000	48.838.043.000	48.838.043.000	48.838.045.908	293.028.260.908
6	Toscana	41.537.948.000	41.537.948.000	41.537.948.000	41.537.948.000	41.537.948.000	41.537.952.110	249.227.692.110
7	Umbria	15.602.603.000	15.602.603.000	15.602.603.000	15.602.603.000	15.602.603.000	15.602.605.596	93.615.620.596
8	Marche	19.313.981.000	19.313.981.000	19.313.981.000	19.313.981.000	19.313.981.000	19.313.981.682	115.883.886.682
9	Lazio	56.621.804.000	56.621.804.000	56.621.804.000	56.621.804.000	56.621.804.000	56.621.805.641	339.730.825.641
10	Abruzzo	19.366.110.000	19.366.110.000	19.366.110.000	19.366.110.000	19.366.110.000	19.366.115.249	116.196.665.249
11	Molise	6.977.694.000	6.977.694.000	6.977.694.000	6.977.694.000	6.977.694.000	6.977.699.942	41.866.169.942
12	Campania	73.464.696.000	73.464.696.000	73.464.696.000	73.464.696.000	73.464.696.000	73.464.696.938	440.788.176.938
13	Puglia	54.331.565.000	54.331.565.000	54.331.565.000	54.331.565.000	54.331.565.000	54.331.570.225	325.989.395.225
14	Basilicata	12.771.933.000	12.771.933.000	12.771.933.000	12.771.933.000	12.771.933.000	12.771.937.978	76.631.602.978
15	Calabria	38.489.459.000	38.489.459.000	38.489.459.000	38.489.459.000	38.489.459.000	38.489.460.366	230.936.755.366
	Totali netti	573.575.738.000	573.575.738.000	573.575.738.000	573.575.738.000	573.575.738.000	573.575.785.213	3.441.454.475.213
Recupero F.N.T. 1983								517.699.441.239
Recupero F.N.T. 1982								36.710.175.295
							TOTALE LORDO	3.995.864.091.747

(6785)

DECRETO 16 dicembre 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quattro anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° gennaio 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1984, è pari all'8,75%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1984 e l'ultima il 1° gennaio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 gennaio 1984 e termineranno il giorno 11 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con

riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° gennaio 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'11 gennaio 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1988, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1988, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1983

Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1983
Registro n. 50 *Tesoro, foglio n.* 345

(6808)

DECRETO 16 dicembre 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di sette anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1984, al prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1984, è pari al 9,25%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1984 e l'ultima il 1° gennaio 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 gennaio 1984 e termineranno il giorno 11 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° gennaio 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'11 gennaio 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 3.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE

DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1991, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1983
Registro n. 50 *Tesoro, foglio n.* 346

(6809)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 1983.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Gruppo autonomo Fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/CI/FP del 12 maggio 1982;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 25,4% per l'anno 1981;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da L. 248.600 a L. 311.700 annue.

Roma, addì 10 dicembre 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6858)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 dicembre 1983.

Oggetti specifici delle ricerche afferenti ai programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Visto l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca;

Vista la delibera del CIPI dell'8 giugno 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1983) concernente l'approvazione dei programmi nazionali di ricerca nei settori: chimica, microelettronica, siderurgia, tecnologia biomedica, per un ammontare globale di lire 402,905 miliardi;

Dispone

la pubblicazione nel testo allegato degli oggetti specifici delle ricerche afferenti ai programmi nazionali di ricerca.

Roma, addì 16 dicembre 1983

Il Ministro: GRANELLI

I programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo definiti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nei settori della chimica, della microelettronica, della siderurgia e della tecnologia biomedica, approvati dal CIPI per un ammontare globale di lire 402,905 miliardi, sono articolati per l'esecuzione delle ricerche nei sottoelencati oggetti specifici.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA CHIMICA

AREE DI RICERCA

Area 1: CHIMICA DEL FARMACO

Nel panorama dell'industria chimica nazionale il settore farmaceutico si differenzia per una serie di elementi importanti che fanno di esso uno dei campi più promettenti. In particolare, il settore è caratterizzato da un più alto valore aggiunto rispetto alla media nazionale, da un elevato volume di ricerca, da un'alta intensità e sviluppo di occupazione, da un'alta qualificazione professionale della occupazione stessa e da una bilancia commerciale globale non lontana dal pareggio.

Il settore farmaceutico presenta quindi caratteristiche particolarmente idonee a sostenere lo sviluppo di un Paese avanzato; inoltre le sue prospettive di sviluppo non sono particolarmente vincolate da problemi di domanda mondiale.

Tutto ciò mette in risalto l'importanza, a livello nazionale, di un'adeguata attività di ricerca nel settore, con la definizione di programmi in aree di elevato interesse scientifico e sociale quali il trattamento dell'ulcera, i vaccini, gli antibiotici.

La spesa globale delle ricerche previste per quest'area non deve superare i 43,2 miliardi di lire.

L'area si articola nei seguenti temi di ricerca:

tema 1 - Principi attivi di sintesi;
tema 2 - Principi attivi urinari;
tema 3 - Linfochine e vaccini sintetici.

Di seguito sono indicati, per ciascun tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 2: CHIMICA PER L'AGRICOLTURA

Lo sviluppo dell'agricoltura è uno degli obiettivi imprescindibili per la nazione italiana. Di fatto il deficit molto pesante della bilancia dei pagamenti e la necessità di competere senza barriere doganali con le produzioni delle più avanzate strutture agricole degli altri Paesi del Mercato comune, a volte più favoriti da un punto di vista geografico e climatico, creano, da tempo, rilevanti problemi di varia natura. L'inserimento nel mercato di altri Paesi mediterranei caratterizzati da costi di mano d'opera più bassi del nostro, è destinato ad aggravare la situazione, qualora non si conseguano rapidamente rilevanti miglioramenti sul piano dell'efficienza ed una forte specializzazione delle produzioni.

D'altra parte l'Italia, essendo il più sviluppato tra i Paesi del Mediterraneo, ha considerevoli opportunità per mettere a punto tecnologie innovative e per esportarle nell'area del Terzo mondo.

Lo sviluppo dell'agricoltura nazionale richiede, fra l'altro, interventi in campi in cui sono largamente coinvolti industria e ricerca chimica, quali quelli dei fertilizzanti, degli antiparassitari e delle biotecnologie.

La spesa globale delle ricerche previste per quest'area non deve superare i 51,8 miliardi di lire.

L'area si articola nei seguenti temi di ricerca:

tema 4 - Fertilizzanti;
tema 5 - Sistemi chimici e biologici per il controllo dei parassiti e il miglioramento delle colture.

Di seguito sono indicati, per ciascun tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 3: CHIMICA FINE

L'intero settore della chimica fine è da definirsi d'interesse nazionale poiché risulta attualmente inadeguato a sostenere le esigenze qualitative e quantitative di un Paese avanzato. La bilancia dei pagamenti risulta fortemente passiva (1235 MLD nel 1980 con la chimica secondaria) ed è destinata ad aggravarsi per la carenza di ricerche innovative che ne garantiscano lo sviluppo.

L'Italia, non disponendo di materie prime, deve orientare la sua produzione chimica verso prodotti di trasformazione ad alto valore aggiunto.

La chimica fine è quindi un settore di rilevanza nazionale per l'importanza che riveste verso altri settori industriali e verso l'esportazione.

Lo sviluppo prevede studi innovativi sui catalizzatori, che registrano una passività sulla bilancia commerciale di circa 15 MLD (1979), gli edulcoranti naturali, i materiali speciali (fra cui polimeri, adesivi, resine), intermedi organici fondamentali per la chimica secondaria e additivi per prodotti petroliferi.

La spesa globale delle ricerche previste per quest'area non deve superare i 65,6 miliardi di lire.

L'area si articola nei seguenti temi di ricerca:

tema 6 - Catalizzatori;
tema 7 - Materiali speciali;
tema 8 - Intermedi organici e composti fluorurati;
tema 9 - Additivi per prodotti petroliferi;
tema 10 - Nuovi dolcificanti funzionali.

Di seguito sono indicati, per ciascun tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 4: CHIMICA DEL PETROLIO E DEL CARBONE

La produzione di etilene viene effettuata, a partire dalla virgin naphta attraverso processi tecnologicamente acquisiti, messi a punto in tempi di ampia disponibilità di petrolio a basso prezzo. La mutata situazione delle materie prime ha imposto una profonda revisione di processi. Detta revisione può essere notevolmente incrementata e volta ad un sostanziale miglioramento del sistema globale.

Motivazioni del presente progetto sono:

superamento di alcuni svantaggi tecnologici;
permettere un'ampia flessibilità sulle cariche e sui prodotti.

Queste innovazioni comporterebbero una riduzione dei costi di produzione dell'etilene dovuta a maggiori rese e, ancor più, alla possibilità d'impiego di cariche più pesanti e quindi più economiche.

La spesa globale delle ricerche previste per quest'area non dovrà superare i 23 miliardi di lire.

L'area è costituita dal seguente tema di ricerca:

tema 11 - Sviluppo di un nuovo processo di cracking utilizzante cariche non convenzionali di origine petrolifera.

Di seguito sono indicati, per il suddetto tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 1: CHIMICA DEL FARMACO

Tema 1 - *Principi attivi di sintesi*

Oggetto della ricerca.

Il particolare oggetto di questa ricerca è la sintesi di fenilglicina e paraidrossi fenilglicina senza uso di cianuri, la sintesi enantioselettiva di fenilalanina e aminoacidi collegati, la sintesi di cisteina e serina otticamente attiva.

Si intende anche stimolare il settore degli antibiotici ed in particolare ottenere per via chimica molecole macrolidiche modificate da eritromicina, mettere a punto un nuovo metodo per la produzione di amikacina e sviluppare la produzione degli intermedi chiave per le cefalosporine.

Con riferimento a questo ultimo punto, si chiede lo sviluppo di vie di sintesi a partire da derivati della penicillina, di cefalosporine utilizzate per via orale, e di cefalosporine della terza generazione utilizzate sia per via orale che per iniezione. Si chiede inoltre di studiare la possibilità di ottenere derivati della cefalosporina C da cui ottenere le più importanti cefalosporine della terza generazione e nuovi composti originali.

Sempre nella ricerca relativa ai principi attivi di sintesi si intende stimolare l'identificazione di nuovi principi attivi triterpenici e di altre sostanze ad azione antiulcera, ricavabili da fonti vegetali dell'area mediterranea.

Il tema è articolato in:

nuove metodologie e tecnologie di preparazione e sintesi industriale di aminoacidi e loro derivati, usati come intermedi nel settore farmaceutico, dietetico ed alimentare;
procedimenti di sintesi per la produzione di antibiotici e di intermedi di antibiotici;
sintesi di derivati triterpenici e di altre sostanze ad azione antiulcera.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni

Costo.

La spesa totale massima è di 13.400 milioni di lire.

Tema 2 - *Principi attivi urinari*

Oggetto della ricerca.

Come particolare oggetto della ricerca si chiede di effettuare:

a) estrazione dei principi attivi macromolecolari contenuti nell'urina umana, con particolare riguardo a:

eritropoietina (EP);
colonj stimulating factor (CSF);
callicreina;
epidermal growth factor (EGF);
gonadotropin inhibitor factor (GIF);
ialuronidasi;
ormone della crescita (HGH);
fattore immunosoppressivo;
fattore natriuretico;

b) purificazione di ognuno di questi principi attivi per il loro uso terapeutico nell'uomo;

c) messa a punto di metodi analitici per la caratterizzazione fisica e chimica di ognuno di essi;

d) messa a punto di metodi di determinazione in vivo dell'attività per la caratterizzazione biologica di ognuno di essi, con particolare riguardo agli ormoni o a fattori non enzimatici.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 4.600 miliardi di lire.

Tema 3 - *Linfochine e vaccini sintetici*

Oggetto della ricerca.

Particolare oggetto della ricerca è:

ottenimento di linfochine e induttori di linfochine da colture di cellule e di microorganismi;
ottenimento di linfochine e induttori di linfochine mediante tecnologia DNA ricombinante;
ottenimento di nuovi vaccini e subunità prodotti mediante sintesi di frammenti attivi e antigeni coniugati con carriers idonei;
ottenimento di nuovi vaccini e subunità prodotti mediante tecniche biosintetiche.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di L. 25.200 milioni di lire.

Area 2: CHIMICA PER L'AGRICOLTURA

Tema 4 - *Fertilizzanti*

Oggetto della ricerca.

Per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca il programma ha come oggetto la messa a punto di nuovi sistemi catalitici atti a permettere l'ottenimento di fertilizzanti in condizioni operative, temperatura e pressione, meno spinte di quelle attuali, e con l'applicazione di nuove tecnologie che consentono il recupero totale dell'idrogeno da gas di coda.

Deve essere anche studiata la possibile utilizzazione di materia prima nazionale (quale ad es. la glaserite) ad alto titolo di potassio per la produzione di fertilizzanti potassici, così pure il miglioramento delle caratteristiche dei prodotti. In particolare devono essere studiati e sviluppati: formulazione a base di urea in grado di cedere gradualmente azoto ai terreni; fertilizzanti idrosolubili per fertirrigazione e fertilizzanti NPK ad alto titolo.

Il tema è articolato in:

risparmio energetico nella produzione di fertilizzanti azotati;
impiego di materia prima nazionale nella produzione di fertilizzanti potassici;
nuovi formulati di urea aventi maggiore efficienza fertilizzante;
studio di fertilizzanti NPK a titolo elevato e costo di produzione contenuto;
studio della preparazione di fertilizzanti idrosolubili specifici per fertirrigazione;
mappa pedologica dettagliata dei terreni italiani.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 14.400 milioni di lire.

Tema 5 - *Sistemi chimici e biologici per il controllo dei parassiti e il miglioramento delle colture*

Oggetto della ricerca.

La ricerca ha come oggetto: lo studio di organismi vegetali e animali; la sintesi chimica dei prodotti; l'indagine in laboratorio precampo e in campo, onde verificare la validità dei principi attivi e loro eventuali inconvenienti; la formulazione idonea al conseguimento degli effetti desiderati e la raccolta ed organizzazione di tutti gli elementi tecnico-economici necessari per il passaggio alle successive fasi di sviluppo dei prodotti.

Il tema è articolato in:

studio e selezione di microrganismi simbiotici capaci di potenziare la produttività di importanti colture agricole;

ottenimento per via biologica di prodotti attivi per la difesa e lo sviluppo delle colture;

sviluppo di nuovi antiparassitari con particolare riguardo a prodotti di tipo non tradizionale.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 37.400 milioni di lire.

Area 3: CHIMICA FINE

Tema 6 - *Catalizzatori*

Oggetto della ricerca.

La ricerca ha come oggetto:

la sostituzione dell'uso di metalli nobili d'alto costo con altri più economici e facilmente reperibili, nella formulazione di catalizzatori di largo impiego;

lo sviluppo di catalizzatori a base di zeoliti, dotati di elevatissima selettività ed aventi prospettive d'utilizzazione in nuovi processi alternativi a quelli tradizionali in atto.

Il tema si articola in:

catalizzatori sostitutivi di metalli nobili;
catalizzatori a base di zeoliti.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 17.300 milioni di lire.

Tema 7 - *Materiali speciali*

Oggetto della ricerca.

Gli obiettivi della ricerca possono essere realizzati attraverso la messa a punto delle tecnologie di ottenimento dei prodotti e l'acquisizione dei know-how di impiego in vari campi applicativi.

In particolare si dovranno:

individuare composizioni di materiali adesivi senza solvente, tipo « hot melts », anche finalizzati a specifici impieghi;

sviluppare adesivi misti a base di polimeri in dispersione acquosa, adatti alla lavorazione del legno;

condurre studi sui problemi di adesione tra materiali di natura diversa;

sviluppare adesivi adatti a legare in modo strutturalmente stabile metalli, vetro, materiali plastici.

Il tema si articola in:

adesivi senza solvente;
adesivi misti;
adesivi strutturali;
resine per vernici;
additivi ed ausiliari per polimeri.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 24.700 milioni di lire.

Tema 8 - *Intermedi organici e composti fluorurati*

Oggetto della ricerca.

Per il conseguimento degli obiettivi della ricerca sono da studiare le tecniche di sistemi quali: la carbossilazione con anidride carbonica, ossidazione con ossigeno ed acqua ossigenata, riduzioni catalitiche, trasferimenti di fase, elettrochimica, catalisi enzimatica, metodi alternativi alla termolisi dei fluorurati di diazonio per l'ottenimento di prodotti fluorurati e sviluppare le tecniche più idonee per l'ottenimento dei vari intermedi d'interesse industriale.

In particolare per i composti fluorurati la ricerca è essenzialmente rivolta alla definizione di metodologie di fluorurazione selettiva e di produzione di composti perfluorurati; sono anche da studiare il potenziale impiego di una tecnologia di polimerizzazione di composti fluorurati e perfluorurati via plasma freddo.

Il tema si articola in:

intermedi organici per chimica fine;

sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di composti fluorurati e perfluorurati.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 5.700 milioni di lire.

Tema 9 - *Additivi per prodotti petroliferi*

Oggetto della ricerca.

Il conseguimento degli obiettivi della ricerca comporta lo studio di prodotti a specifica attività funzionale, la messa a punto dei processi di produzione, anche di quegli additivi per i quali non sono disponibili i brevetti, l'individuazione di additivi per la produzione di lubrificanti adatti ad usi più severi, la riduzione della tossicità dei prodotti impiegati.

Il tema si articola in:

studio di polimeri migliorativi dell'indice di viscosità, multifunzionali per prodotti petroliferi;

studio di sostituti dei ditiofosfati di zinco per prodotti petroliferi;

studio di additivi al boro per prodotti petroliferi;

studio di nuovi additivi detergenti e disperdenti per prodotti petroliferi.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 12.700 milioni di lire.

Tema 10 - *Nuovi dolcificanti funzionali*

Oggetto della ricerca.

La realizzazione degli obiettivi della ricerca comporta lo studio di: accolturamento della pianta Stevia rebaudiana B. mediante studi agronomici; messa a punto di metodi di estrazione e di purificazione dei principi attivi; messa a punto di processi chimici, biochimici e biotecnologici per la sintesi di precursori o prodotti e per apportare modifiche di struttura molecolare opportune per aumentare il potere edulcorante, migliorare le caratteristiche organolettiche, ridurre i costi di produzione; studi tecnologico-applicativi per l'utilizzo nell'industria alimentare e farmaceutica; determinazione del significato biotossicologico, fisiologico e metabolico dei prodotti; realizzazione mediante gradualità di impianti e processi da livello laboratorio a livello impianto pilota e scala semi-industriale.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 5.200 milioni di lire.

Area 4: CHIMICA DEL PETROLIO E DEL CARBONE

Tema 11 - *Sviluppo di un nuovo processo di cracking utilizzante cariche non convenzionali di origine petrolifera*

Oggetto della ricerca.

Per realizzare gli obiettivi, la ricerca si propone:

la messa a punto di una tecnologia di cracking non convenzionale;

la progettazione, istallazione ed esercizio di un'unità in semiscala, che permette di ottenere il risultato di incrementare la resa di oleifine leggere, tali da ridurre in modo cospicuo (30-45%) il consumo di materie prime e quindi anche il costo dell'etilene prodotta.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 23.000 milioni di lire.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA MICROELETTRONICA

Aree di ricerca

Area 1: Tecnologie ed architetture per circuiti integrati VLSI (Very Large Scale Integration) al silicio

In questa area il programma nazionale per la microelettronica formula un progetto di ricerca della durata di cinque anni e considera due temi operativi corrispondenti a due fasi temporali successive rispettivamente della durata di due e tre anni; i risultati delle ricerche compiute nella prima fase dovranno consentire realizzazioni industriali e fornire le basi per i successivi sviluppi della seconda fase indirizzati a circuiti integrati di maggiori prestazioni e complessità.

In via prioritaria, il CIPI ha autorizzato ad attivare, per il momento, contratti di ricerca per l'area VLSI, al silicio (1ª fase).

La spesa globale delle ricerche previste in questa fase non dovrà superare i 73,7 miliardi di lire.

L'area è costituita dal seguente tema di ricerca:

tema 1 - Tecnologie e architetture per circuiti integrati con definizione dell'ordine di 2 micron.

Di seguito sono indicati, per il suddetto tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 2: Tecnologie dei dispositivi a semiconduttore composto

L'area comprende ricerche su: preparazione e caratterizzazione dei materiali; tecnologie di processo; tecniche di progetto e misure relative a dispositivi per microonde, per circuiti logici monolitici e dispositivi optoelettronici; comprende inoltre la realizzazione di veicoli di prova da attuarsi attraverso linee pilota.

Il complesso degli argomenti di ricerca e la suddivisione, nel contesto nazionale delle possibilità operative nei settori specifici, in un notevole numero di laboratori e centri di ricerca, richiedono di operare in modo da ottenere un concorso coordinato e sinergico di tutte le risorse.

La spesa globale delle ricerche previste per quest'area non dovrà superare 30,635 miliardi di lire.

L'area è costituita dal seguente tema di ricerca:

tema 2 - Tecnologie dei dispositivi a semiconduttore composto.

Di seguito sono indicati, per il suddetto tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 1: Tecnologie e architetture per circuiti integrati VLSI (Very Large Scale Integration) al silicio

Tema 1 - *Tecnologie e architetture per circuiti integrati con definizione dell'ordine di 2 micron*

Oggetto della ricerca.

La ricerca è articolata nei seguenti sottotemi:

tecnologie e processi VLSI al silicio;
metodologie di progetto VLSI e strumenti CAD;
architetture e sistemi VLSI.

Primo sottotema - Tecnologie e processi VLSI al silicio

L'attuale stato dell'arte disponibile in Italia è rappresentato da produzioni di circuiti integrati MOS con regola di progetto di 3,5 micron e da sviluppi in corso volti a ridurre ulteriormente le dimensioni minime delle strutture integrate.

Sono previste ricerche, che, sviluppandosi nell'arco di un biennio di attività (fase 1), consentano la realizzazione di circuiti integrati MOS con regole di progetto di 1,5 micron e preparino nel contempo le basi per i successivi sviluppi di strutture micrometriche ulteriormente ridotte.

I ritrovati delle ricerche di cui al presente sottotema potranno trovare applicazioni anche nel campo delle tecnologie bipolari al silicio per VLSI.

Secondo sottotema - Metodologie di progetto VLSI e strumenti di CAD (Computer Aided Design: progettazione assistita da elaboratore).

I problemi che si incontrano nella progettazione di circuiti integrati VLSI sono legati all'elevato numero di dispositivi elementari contenuti in una tessera di silicio, e al continuo aumento di complessità delle funzioni integrate.

Le ricerche necessarie in questo campo debbono puntare allo sviluppo di metodologie di progetto e strumenti di CAD che consentano di ridurre i tempi di progettazione, compatibilmente con l'evoluzione delle tecnologie verso livelli di complessità sempre più elevati, e di estendere la capacità progettuale a tecnici progettisti di sistemi e apparecchiature elettroniche.

L'obiettivo principale delle ricerche previste nel biennio è quello di sviluppare un sistema integrato CAD suscettibile di ulteriore espansione.

Detto sistema CAD dovrà far riferimento alle principali metodologie di progetto e alla possibilità di utilizzare nel modo migliore le tecnologie sviluppate nel corso delle ricerche precedentemente descritte.

Terzo sottotema - Architetture e sistemi VLSI.

Sono previste ricerche congiunte tra l'azienda alla quale verrà affidata l'attività di ricerca tecnologica e di CAD e società di apparecchiature e sistemi elettronici che operano in Italia nei settori dell'informatica, delle telecomunicazioni, dell'automazione di ufficio, dei controlli industriali, dell'elettronica civile, ecc.

Le ricerche previste riguardano:

studio e realizzazione di architetture e primitive VLSI necessarie per la realizzazione di funzioni elettroniche complesse di elevato interesse applicativo;

studio e realizzazione di circuiti integrati VLSI « Custom » e di impiego generale, rappresentativi dello stato dell'arte raggiunto dal punto di vista tecnologico e progettuale.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 73.700 milioni di lire.

Area 2: Tecnologie dei dispositivi a semiconduttore composto

Tema 2 - *Tecnologie dei dispositivi a semiconduttore composto*

Oggetto della ricerca.

La ricerca è articolata nei seguenti sottotemi:

preparazione e caratterizzazione dei materiali;
tecnologie di processo;
tecniche di progetto e di misura;
veicoli di prova.

Primo sottotema - Preparazione e caratterizzazione dei materiali.

Le prestazioni dei dispositivi a semiconduttore composto dipendono dalla bontà e qualità del materiale che costituisce il substrato stesso. In particolare la realizzazione di dispositivi e di circuiti integrati a microonde con la tecnica d'impiantazione diretta nel substrato, e successivo rinvenimento, impone stringenti caratteristiche sulle prestazioni del materiale utilizzato.

Il crescente successo di dispositivi utilizzanti eterogiunzioni impone a sua volta di realizzare strutture a strati epitassiali di alta qualità e molto ben controllati in tutte le loro caratteristiche sia geometriche che fisiche.

Nel settore optoelettronico affidabilità e resa sono tuttora due punti critici legati intrinsecamente alla qualità del materiale; la messa a punto di metodi di crescita più controllabili rispetto alla LPE (Liquid Phase Epitaxy) rappresenta quindi uno sviluppo di grande attualità.

Ricerche nella preparazione e caratterizzazione dei materiali sono state quindi inserite nel progetto di ricerca come premessa essenziale per affrontare le ricerche su prestazioni e tecnologie di realizzazione dei dispositivi.

Secondo sottotema - Tecnologie di processo.

Per quanto riguarda i processi dovranno essere sviluppate tecniche simili a quanto previsto per la realizzazione dei circuiti VLSI al silicio, ma finalizzate ed ottimizzate per l'impiego nei semiconduttori composti.

Terzo sottotema - Tecniche di progetto e di misura.

Le tecniche di misura nella gamma di frequenza nel campo delle microonde o, a maggior ragione, delle onde millimetriche, sono a tutt'oggi oggetto di ricerca e da esse non si può prescindere nell'affrontare il problema del progetto di circuiti integrati operanti ad alte frequenze. Ciò spiega l'accorpamento di questi due campi di indagine (tecniche di progetto e di misura) apparentemente assai lontani fra loro.

Per quanto riguarda i componenti optoelettronici sarà necessario procedere ad una ottimizzazione del progetto di strutture già note, con l'obiettivo di soddisfare ai requisiti di affidabilità, di aumentare le rese di processo e affrontare i problemi relativi al progetto ed alla caratterizzazione di strutture non tradizionali (Laser monomodali, strutture Quantum Well, dispositivi a reazione distribuita).

Quarto sottotema - Veicoli di prova.

Il programma di ricerca deve prevedere un certo numero di punti di verifica consistenti nella realizzazione di componenti e circuiti integrati significativi dello stato dell'arte raggiunto nello svolgimento del programma (« veicoli di prova »). I veicoli di prova dovranno essere intesi a dimostrare la validità e l'efficacia dei processi tecnologici e delle metodologie di progetto studiati e impiegati e, contemporaneamente, avere una collocazione nel momento tecnologico in atto, al termine del progetto, che consenta di classificarli come prodotti d'interesse industriale nel settore degli apparati e sistemi elettronici.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i cinque anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 30.635 milioni di lire.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA SIDERURGIA

AREE DI RICERCA

Area 1: PRODOTTI STRATEGICI

Con la qualificazione di « strategici » si intende indicare, fra tutti i prodotti speciali e di qualità, quelli che hanno una funzione chiave nella vita del Paese, o perché sono indispensabili per la realizzazione di manufatti che soddisfano bisogni di base della popolazione (come i mezzi di trasporto), o perché costituiscono parti di macchine che assicurano il funzionamento di impianti essenziali per la vita collettiva ed industriale del nostro Paese (come le centrali elettriche), o perché rappresentano elementi necessari per l'efficienza del dispositivo di difesa (come i pezzi di ricambio dell'equipaggiamento militare), oppure infine perché agiscono da fattori trainanti la crescita di nuovi comparti o il successo sui mercati esteri di un'intera classe di prodotti. Di regola, i prodotti strategici sono situati ai più alti livelli di valore aggiunto per il settore merceologico considerato.

La spesa globale delle ricerche previste in quest'area non dovrà superare 56,3 miliardi di lire.

L'area si articola nei seguenti temi di ricerca:

tema 1 - Prodotti per l'energetica e la chimica;
tema 2 - Prodotti per la meccanica, le costruzioni metalliche e i trasporti;
tema 3 - Prodotti per l'aeronautica e la difesa.

Per ogni prodotto considerato, occorre che il ciclo di fabbricazione venga preventivamente analizzato con la massima cura, in tutte le sue possibili alternative consentite dalle tecnologie attuali o da quelle sviluppabili nel breve-medio termine.

Le pertinenti iniziative di ricerca dovranno essere definite con rigorosa conseguenzialità in modo da non lasciare lacune nel percorso che conduce al manufatto di minor costo e/o migliore qualità realizzabile in campo nazionale, fatti salvi i necessari requisiti di affidabilità definiti caso per caso dagli (eventuali) organismi competenti.

Di seguito sono indicati, per ciascun tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 2: INNOVAZIONI STRUTTURALI DI PROCESSO

Le innovazioni considerate mirano a produrre mutazioni in taluni processi di fabbricazione e relativi impianti e/o in taluni prodotti siderurgici e sono caratterizzate da:

elevato grado di novità;
sviluppo a medio termine;
alto livello di rischio;
costo e durata relativamente elevati.

Tenuto conto delle profonde trasformazioni nelle strutture di produzione siderurgica in atto su scala mondiale, si intende attivare iniziative di R & S orientate a tecnologie che non si prestano ad essere sviluppate con le strutture produttive esistenti.

La spesa globale delle ricerche previste in quest'area non dovrà superare 28,9 miliardi di lire.

L'area si articola nei seguenti temi di ricerca:

tema 4 - Ottimizzazione del decapaggio dei nastri a caldo mediante la combinazione di un trattamento in ambiente acido con un trattamento elettrolitico in soluzione neutra;
tema 5 - Processo innovativo per la ricottura continua dei lamierini da stampaggio;
tema 6 - Sviluppo di un sistema per il raffreddamento accelerato in linea all'uscita della gabbia finitrice di un treno lamiere;
tema 7 - Sviluppo di nuovi processi di fabbricazione di lamiere e nastri compositi;
tema 8 - Realizzazione di prodotti lunghi a profilo variabile;
tema 9 - Laminazione diretta di semiprodotti da colata continua;
tema 10 - Sviluppo di nuovi processi di rivestimento metallico, per immersione o per elettrolisi, e prodotti relativi.

Per ogni nuovo processo o tecnologia considerata, si raccomanda che i programmi di lavoro siano impostati in modo da permettere, tramite l'opportuna combinazione di ricerche di laboratorio e/o in scala pilota e/o in scala industriale, l'acquisizione di un complesso di dati sperimentali e di progetto atto a configurare compiutamente l'innovazione perseguita ed a trasferirla nella produzione industriale.

Di seguito sono indicati, per ciascun tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 1: PRODOTTI STRATEGICI

Tema 1 - *Prodotti per l'energetica e la chimica*

Oggetto della ricerca.

Proprietà, tecnologie di fabbricazione e metodi di collaudo dei prodotti siderurgici raggruppati per settore d'impiego nei seguenti sottotemi:

materiali per centrali nucleari con reattore PWR;
materiali per centrali nucleari con reattore avanzato;
materiali per centrali convenzionali;
materiali per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica;
prodotti speciali per impianti chimici.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 20.700 milioni di lire.

Tema 2 - *Prodotti per la meccanica, le costruzioni metalliche ed i trasporti*

Oggetto della ricerca.

Proprietà, tecnologie di fabbricazione e metodi di collaudo dei prodotti siderurgici raggruppati per settore d'impiego nei seguenti sottotemi:

materiali da formatura a freddo, semicaldo e ciclo misto;
materiali per lavorazioni alle macchine utensili;
materiali per getti di alta qualità;
materiali per costruzioni metalliche leggere;
materiali per l'automobile.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 18.400 milioni di lire.

Tema 3 - *Prodotti per l'aeronautica e la difesa*

Oggetto della ricerca.

Proprietà, tecnologie di fabbricazione e metodi di collaudo dei prodotti siderurgici raggruppati per settore d'impiego nei seguenti sottotemi:

semiprodotti in acciaio e superleghe di alta purezza;
prodotti siderurgici di forma vicina a quella finale;
trattamenti finali di rivestimento.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 17.200 milioni di lire.

Area 2: INNOVAZIONI STRUTTURALI DI PROCESSO

Tema 4 - *Ottimizzazione del decapaggio dei nastri a caldo mediante la combinazione di un trattamento in ambiente acido con trattamento elettrolitico in soluzione neutra.*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di nuovi processi per il condizionamento superficiale dei nastri d'acciaio, basati sull'adozione di trattamenti elettrolitici in soluzione neutra.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

Le spesa totale massima è di 9.200 milioni di lire.

Tema 5 - *Processo innovativo per la ricottura continua dei lamierini da stampaggio*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di un processo originale di ricottura continua dei lamierini sottili di acciaio e definizione dei cicli metallurgici per le differenti classi di prodotto.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 4.800 milioni di lire.

Tema 6 - *Sviluppo di un sistema per il raffreddamento accelerato in linea all'uscita della gabbia finitrice di un treno lamiere*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di un nuovo processo di raffreddamento accelerato in linea delle lamiere in relazione allo sviluppo di materiali avanzati.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 2.900 milioni di lire.

Tema 7 - *Sviluppo di nuovi processi di fabbricazione di lamiere e nastri compositi*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di un processo originale per la fabbricazione di lamiere e nastri in acciaio al carbonio o basso-legato, placcati con acciaio inossidabile o lega non ferrosa.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 2.300 milioni di lire.

Tema 8 - *Realizzazione di prodotti lunghi a profilo variabile*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di un nuovo processo di laminazione che consenta di fabbricare prodotti di qualsivoglia lunghezza con profilo continuamente variabile.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 1.700 milioni di lire.

Tema 9 - *Laminazione diretta di semiprodotti da colata continua*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto della tecnologia di colaggio in continuo di semiprodotti in acciaio, in modo da renderne possibile la successiva laminazione senza necessità di raffreddamento intermedio.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 4.000 milioni di lire.

Tema 10 - *Sviluppo di nuovi processi di rivestimento metallico per immersione o per elettrolisi, e prodotti relativi*

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di nuovi processi di rivestimento metallico su nastri sottili di acciaio, per via elettrolitica o per immersione a caldo, e qualificazione dei relativi prodotti.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 4.000 milioni di lire.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA TECNOLOGIA BIOMEDICA

AREE DI RICERCA

Area 1: TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE

L'area delle tecnologie diagnostiche identifica una serie ristretta di tematiche avanzate, corrispondenti a segmenti di prodotto con più alto tasso di innovazione e di crescita di mercato prevedibile nel prossimo quinquennio, ed il cui sviluppo appare determinante per il conseguimento e/o mantenimento di una elevata qualificazione e competitività dell'industria nazionale, in relazione alla evoluzione della domanda da parte del sistema sanitario ed a quella delle conoscenze mediche, nonché al livello delle competenze mediche, tecnologiche e scientifiche esistenti nel Paese.

La spesa globale delle ricerche previste in quest'area non dovrà superare 17,240 miliardi di lire.

L'area in questione si articola nei seguenti temi:

tema 1 - Bioimmagini: risonanza magnetica nucleare;
tema 2 - Bioimmagini: ultrasuoni;
tema 3 - Potenziali spontanei ed evocati neurosensoriali;
tema 4 - Biomagnetismo;
tema 5 - Sensori e trasduttori fisici.

Per ogni prodotto e/o tecnologia considerata, occorre che il ciclo di studio, sviluppo, e dimostrazione venga previamente analizzato con la massima cura, in tutte le possibili alternative consentite dalle tecnologie attuali o da quelle sviluppabili nel breve-medio termine in relazione all'obiettivo finale previsto. Le iniziative dovranno pertanto essere definite con rigorosa consequenzialità fino alla realizzazione del manufatto o processo, in modo da ottimizzare il rapporto costo/qualità rispetto ad eventuali prodotti o processi analoghi già esistenti sul mercato internazionale, e fatti salvi i requisiti di affidabilità secondo gli standards correnti.

Di seguito sono indicati, per ciascun tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 2: ORGANI ARTIFICIALI

L'area degli organi artificiali identifica una serie ristretta di tematiche di alto valore strategico relative alla componentistica degli organi artificiali attivi e passivi, in un segmento di mercato ad alto tasso di espansione prevedibile nel prossimo quinquennio, e dal cui sviluppo è criticamente dipendente il

conseguimento e/o il mantenimento di una elevata qualificazione dell'industria nazionale del settore, e la sua capacità di conquistare o mantenere una significativa quota di mercato di fronte alla crescita ed alla evoluzione della domanda sanitaria, della tecnologia, e delle conoscenze.

L'area in questione si articola nei seguenti temi:

tema 6 - Sensori chimici;

tema 7 - Membrane a fibra cava;

tema 8 - Materiali per artroprotesi.

La spesa globale delle ricerche previste in quest'area non dovrà superare 12,530 miliardi di lire.

Per ogni prodotto o tecnologia considerata, occorre che il ciclo di studio, sviluppo, e dimostrazione venga previamente analizzato con la massima cura, in tutte le possibili alternative consentite dalle tecnologie attuali o da quelle sviluppabili nel breve-medio termine in relazione all'obiettivo finale previsto. Le iniziative dovranno, pertanto, essere definite con rigorosa consequenzialità fino alla realizzazione del manufatto o processo, in modo da ottimizzare il rapporto costo/qualità rispetto ad eventuali prodotti o processi analoghi già esistenti sul mercato internazionale, e fatti salvi i requisiti di affidabilità secondo gli standards correnti.

Di seguito sono indicati, per ciascun tema, l'oggetto, il tempo ed il costo.

Area 1: Tecnologie diagnostiche

Tema 1 - *Bioimmagini: risonanza magnetica nucleare*

Oggetto della ricerca.

Il fine primario è la realizzazione di un tomografo NMR superconduttore di produzione nazionale, che dovrà poter produrre immagini ad alta risoluzione, caratterizzate dai vari parametri NMR. Esso dovrà essere utilizzabile in ambiente sanitario.

Il programma di ricerca presuppone l'esistenza di consolidate esperienze nella progettazione e costruzione di tomografi NMR per corpo intero a bassi campi (magnete resistivo).

Il programma si concluderà con la realizzazione e la validazione clinica di un tomografo NMR superconduttore con caratteristiche tali da competere con i più avanzati prodotti presenti sul mercato internazionale, e comprenderà lo studio di un set di mezzi di contrasto per NMR.

Il tomografo NMR verrà inoltre utilizzato per lo studio di metodologie atte a misurare flussi ematici e rivelare i processi biochimici « in vivo ».

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i tre anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 4.610 milioni di lire.

Tema 2 - *Bioimmagini: ultrasuoni*

Oggetto della ricerca.

Il programma di ricerca presuppone l'esistenza di comprovata esperienza nella progettazione di ecotomografi.

Dovranno essere sviluppate ed assodate le conoscenze di sistema e tecnologiche di importanza strategica per la produzione, rivolta sia al mercato interno che internazionale, di apparecchiature diagnostiche d'avanguardia o altamente competitive.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

sistemi di acquisizione e preelaborazione dei segnali ecografici;

sistemi per diagnostica e ricerca nel settore della caratterizzazione dei tessuti biologici;

sistemi per diagnostica e ricerca nel settore della velocimetria ematica impieganti l'effetto Doppler.

Il programma dovrà concludersi con la realizzazione di almeno tre prototipi di apparecchiature per ciascun sottotema e la validazione clinica dei sistemi. I prodotti dovranno avere caratteristiche operative di elevate flessibilità, affidabilità e maneggevolezza da parte degli operatori sanitari.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i tre anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 3.450 milioni di lire.

Tema 3 - *Potenziali spontanei ed evocati neurosensoriali*

Oggetto della ricerca.

Il fine primario è la realizzazione di strumentazione di elevata affidabilità per la diagnostica avanzata basata sulla registrazione di potenziali spontanei ed evocati neurosensoriali in risposta a stimolazioni visive, uditive e somestesiche.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

sistemi di stimolazione;

sistemi per alta diagnostica e ricerca;

sistemi per applicazioni diagnostiche estensive.

Il programma dovrà concludersi con la realizzazione e la validazione clinica di almeno tre prototipi per ciascun sottotema. I prodotti dovranno avere caratteristiche di elevata competitività sul mercato internazionale e caratteristiche operative di elevata flessibilità e manegevolezza da parte degli operatori sanitari.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 2.860 milioni di lire.

Tema 4 - *Biomagnetismo*

Oggetto della ricerca.

Il fine primario è la realizzazione di un sistema multisensoriale di rivelazione di segnali biomagnetici in grado di fornire pseudoimmagini funzionali con particolare riferimento alle applicazioni in neurologia. Tale sistema dovrà operare in modo completamente passivo mediante l'utilizzazione di magnetometri superconduttori e permettere di rivelare e registrare alla superficie della testa la distribuzione del campo magnetico associato alle funzioni biologiche cerebrali, con registrazione simultanea su un numero di punti adeguato a ricoprire un'area significativa ai fini dell'interpretazione clinica.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i due anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 2.300 milioni di lire.

Tema 5 - *Sensori e trasduttori fisici*

Oggetto della ricerca.

Il fine primario è la messa a punto delle tecnologie di fabbricazione e lo sviluppo di supporti per indagini invasive, lo sviluppo dell'elettronica di acquisizione e dei metodi di calibrazione e collaudo di sensori e trasduttori per la misura di variabili di tipo fisico d'interesse biomedico, articolate nei seguenti sottotemi:

cateteri per misure endocavitarie;

dispositivi di misura di pressioni, flussi e temperature in fluidi biologici utilizzando anche tecnologie a stato solido (film spesso, film sottile), e termistori ad alta sensibilità;

dispositivi per trasduzione di segnali ultrasonici;

elettrodi avanzati per la misura di biopotenziali;

tecnologia dei sensori a fibre ottiche.

Il programma dovrà concludersi con la produzione di una preserie di sensori sufficienti alla loro validazione clinica.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni

Costo.

La spesa totale massima è di 4.020 milioni di lire.

Area 2: Organi artificiali

Tema 6 - *Sensori chimici*

Oggetto della ricerca.

Il fine primario è la messa a punto delle tecnologie di fabbricazione e lo sviluppo dell'elettronica di acquisizione e dei metodi di calibrazione e collaudo di sensori e trasduttori per la misura di variabili di tipo chimico d'interesse biomedico, articolate nei seguenti sottotemi:

dispositivi per la misura transcutanea di gas disciolti nel sangue (pO_2, pOC_2) che utilizzino tecniche elettroottiche o potenziometriche a film sottile;

sensori chimici endocavitari tipo elettrodo di Clark oppure utilizzanti fibre ottiche o CHEM-FET.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 4.480 milioni di lire.

Tema 7 - *Membrane a fibra cava*

Oggetto della ricerca.

Il fine primario è lo sviluppo e messa a punto di un processo di produzione di membrane a fibra cava, alternative a quelle a base di cellulosa, a partire da polimeri di provata biocompatibilità, con caratteristiche meccaniche, biofisiche, biologiche e cliniche comparabili agli standards correnti del settore, e competitive in termini di costo/efficacia con la miglior produzione internazionale.

Il programma dovrà concludersi con la realizzazione di impianti pilota sperimentali di capacità produttiva non inferiore all'equivalente in membrana corrispondente a 5.000 unità per dialisi e/o emofiltrazione/anno.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i quattro anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 4.600 milioni di lire.

Tema 8 - *Materiali per artroprotesi*

Oggetto della ricerca.

Il fine primario è la messa a punto dei processi di produzione di alcuni materiali e prototipi per endo-artroprotesi, articolati nei seguenti sottotemi:

polietilene ad altissimo peso molecolare;
ceramiche di elevata biocompatibilità.

I due sottotemi dovranno concludersi con la messa in funzione di impianti pilota per la produzione dei materiali suddetti.

Per il sottotema Polietilene ad altissimo peso molecolare l'obiettivo dovrà includere il processo di produzione e la produzione di cotili in materiali polimerici di altissimo peso molecolare.

Per il sottotema Ceramiche di elevata biocompatibilità la conclusione dovrà includere il processo di produzione di teste femorali in allumina sinterizzata purezza 99%, rugosità 0,15 mRa, errore di sfericità 5um. Tali produzioni dovranno avere la flessibilità di dimensionamento necessaria alle applicazioni umane e dovranno concludersi in realizzazione di preserie sufficienti alla validazione.

Tempo.

La durata della ricerca non deve superare i tre anni.

Costo.

La spesa totale massima è di 3.450 milioni di lire.

L'esecuzione di ciascun oggetto specifico di ricerca è affidata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ai soggetti, che abbiano una stabile organizzazione in Italia, di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con contratti di ricerca stipulati dall'Istituto mobiliare italiano, in osservanza allo schema di convenzione tipo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983.

La scelta del soggetto a cui affidare la ricerca è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della citata legge, viste ed opportunamente valutate le offerte pervenute all'ufficio del Ministro entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al soggetto prescelto verrà data comunicazione scritta a cura dell'ufficio del Ministro.

La documentazione concernente i requisiti ed esplicativa delle modalità per la predisposizione delle offerte, nonché una più ampia analisi dei temi delle ricerche è disponibile presso lo:

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 ROMA

Visto, *il Ministro*
GRANELLI

(6788)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 marzo 1983, n. **724.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 724. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università « La Sapienza » di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica II . . . . posti n. 3

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia e petrografia (per la cattedra di petrografia regionale) . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 313

DECRETO 31 marzo 1983, n. **725.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Firenze

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di scienza delle costruzioni della facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 287

DECRETO 16 giugno 1983, n. **726.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 286

DECRETO 16 giugno 1983, n. **727.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso il Politecnico di Torino.

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di elementi di architettura e rilievo dei monumenti della facoltà di architettura del Politecnico di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 284

DECRETO 16 giugno 1983, n. **728.**

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Bari come segue:

Centro di microscopia elettronica posti n. 1

Facoltà di magistero:

istituto di pedagogia . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie infettive » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica tecnica . . . . » 1

istituto di trasporti . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di zootecnica . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983

Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 289

DECRETO 15 luglio 1983, n. **729.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Padova come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica . . . . posti n. 1

istituto di clinica pediatrica (prima cattedra) . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di biologia animale . . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di zootecnia . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983

Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 292

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e dell'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.

Il giorno 16 novembre 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e dell'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 giugno 1982, n. 440, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982.

In conformità dell'art. 53 della convenzione e dell'art. 41 dell'accordo amministrativo, la convenzione e l'accordo sono entrati in vigore il giorno 1° dicembre 1983.

(6791)

Rilascio di exequatur

In data 15 dicembre 1983 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Roberto De Luca Jean, console generale del Panama a Venezia;

Felipe du Monceau de Bergendal Perez, console generale del Cile a Milano;

Nicolas Vamvounakis, console della Grecia a Venezia;

Michel Christidis, console della Grecia a Napoli;

Zouhair Kazzaz, console generale del Libano a Milano;

Fiorenzo Squarciafichi, console onorario del Principato di Monaco a Ventimiglia;

Juan Bautista Vilarullo, console generale dell'Argentina a Milano;

Bruno Vernocchi, agente consolare onorario della Francia a Rimini;

Jouri Pakhomov, console dell'U.R.S.S. a Genova.

(6820)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Combisol dell'impresa Valsele S.p.a., in Napoli

Con decreto ministeriale 15 novembre 1983 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Combisol, concessa all'impresa Valsele S.p.a., in Napoli, via R. Bracco n. 20, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M. con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M. con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M. con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata al 12 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M. con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), e prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Quercetti & C. - S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.A., in Rivara Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1982 al 4 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Desalles e Borzino, con sede in Torino e stabilimento in S. Mauro Torinese, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartosesia, con sede e stabilimento in Sillavengo (Novara), è prolungata al 27 luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intar, in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Chiavari, con sede in Milano e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acqua minerale di Sangemini con sede in Roma e stabilimento in Sangemini (Terni), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Fine con sede legale in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Sassuolo, Fiorano Modenese, Medolla (Modena), Veggia e Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco, in S. Stefano Magra (La Spezia), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco, in S. Stefano Magra (La Spezia), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 1° marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pagliani e Provenzale, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pagliani e Provenzale, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 16 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.S.I., in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.S.I., in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.S.I., in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno con sede e stabilimento in Leggiuno (Varese), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, sede di Codroipo (Udine), uffici amministrativi e commerciali di Milano, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6823)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 30 marzo 1983: « Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere per il triennio 1983-85 alla liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 119 del 3 maggio 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « *Fondiaria incendio* », deve leggersi: « *La Fondiaria* ».

(6901)

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali O.N.T. » a gestire un centro di raccolta e smistamento di merci, che devono formare oggetto di operazioni doganali.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983, protocollo n. 663, la S.p.a. « Magazzini generali O.N.T. » è stata autorizzata a gestire presso i propri impianti siti in Milano, via Triboniano n. 103, un centro di raccolta e smistamento di merci, che devono formare oggetto di operazioni doganali.

(6866)

Errata-corrige al decreto ministeriale 15 novembre 1983: « Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1976, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 333 del 5 dicembre 1983).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, nella parte relativa alla descrizione del tesserino, alla terza riga, l'altezza dello stesso indicata in: « *mm. 50* » è rettificata in: « *mm. 54* ».

(6885)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Messina ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 6 giugno 1983, n. 4472/2°AG, l'Università di Messina è stata autorizzata ad acquistare dalla ditta Giuseppe De Natale e c. S.r.l., per la somma di L. 350.000.000, alcune unità immobiliari, ubicate in via Pasquale Calvi is. 278, da destinarsi a sede della costituenda emeroteca della facoltà di scienze politiche.

(6828)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Chiavenna e Messina

Con decreto interministeriale 24 novembre 1983, n. 176, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno ubicato in Chiavenna (Sondrio) riportato nel catasto del medesimo comune censuario al foglio 18, mappali 101 e 186, ed al foglio 19, mappali 35 e 407, per una superficie complessiva di mq 2.227.

Con decreto interministeriale 29 novembre 1983, n. 177, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex « Camera pompe inferiore » facente parte dell'ex deposito combustibili « Cappuccini » sito in Messina e riportato in catasto del medesimo comune censuario alla partita 40702, foglio di mappa n. 226, particella 87, di una superficie complessiva di mq 546.

(6865)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Camino al Tagliamento e Varmo

Con decreto 12 ottobre 1983, n. 63777, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni della superficie complessiva di mq 10.400 censiti nel catasto del comune di Camino al Tagliamento (Udine) al foglio 84, particelle 313, 319 e 329, al foglio 92, particelle 287, 288, 290, 292, 297 e 299, al foglio 93, particelle 410, 411, 412, 413, 414, 416, 420, 427, 428, 431, 432, 435, 436, 439, 440, 442, 444, 446, 447, 450, 457, 460, 464, 466, 467, 468 e 469 e del comune di Varmo (Udine) al foglio 14, particelle 569, 572, 573, 574, 575, 576 e 577, ricadenti nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrenti alle esigenze della bonifica.

(6834)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo sanitario nazionale. Assegnazione straordinaria alla regione Emilia-Romagna per il risanamento degli istituti ortopedici Rizzoli. (Deliberazione 19 ottobre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministro della sanità concernente l'assegnazione di fondi alla regione Emilia-Romagna per le necessità degli istituti ortopedici Rizzoli, a valere sugli accantonamenti del Fondo sanitario nazionale 1981, 1982 e 1983;

Attesa la necessità di provvedere ad un'assegnazione straordinaria nei confronti della regione Emilia-Romagna per concorrere al piano di risanamento delle officine ortopediche Rizzoli intrapreso dagli istituti ortopedici Rizzoli;

Visto il piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle officine ortopediche Rizzoli già deliberato dal consiglio di amministrazione degli istituti ortopedici Rizzoli in data 17 settembre 1983;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale espresso nella seduta del 27 luglio 1983;

Delibera:

E' assegnato alla regione Emilia-Romagna l'importo complessivo di 16.500.000.000 di lire finalizzato alle necessità degli istituti ortopedici Rizzoli per il risanamento delle officine ortopediche Rizzoli.

L'erogazione di una prima quota, pari a L. 8.000.000.000, graverà per L. 3.085.000.000 sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale parte corrente 1981 e per L. 4.915.000.000 sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale parte corrente 1982.

L'erogazione dell'ulteriore importo di 8.500.000.000 di lire, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale parte corrente 1983, sarà autorizzata con successiva deliberazione al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) trasferimento delle attività delle officine ortopediche Rizzoli alla già costituita società per azioni con adeguata ricapitalizzazione della stessa mediante l'ingresso nella compagine sociale anche di imprese già operanti sul mercato;

2) dimostrazione dell'avvenuto avvio della programmata riorganizzazione amministrativa, produttiva e commerciale delle officine ortopediche Rizzoli mediante presentazione al CIPE dei relativi atti dispositivi interni;

3) dimostrazione dell'avvenuto varo di operazioni idonee al recupero di produttività mediante presentazione al CIPE di adeguati provvedimenti sull'organizzazione del lavoro nelle officine ortopediche Rizzoli.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LONGO

(6757)

Fondo sanitario nazionale. Riparto tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il quarto trimestre 1983 - parte corrente. (Deliberazione 19 ottobre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo comitato la ripartizione tra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Viste le precedenti delibere del 30 dicembre 1982, del 5 maggio 1983 e dell'8 giugno 1983 con le quali venivano assegnate le prime tre quote trimestrali di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1983 e tre quote di L. 8.086.000.000 ciascuna alla Croce rossa italiana;

Vista la legge 15 ottobre 1983, n. 562, che reca disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 8 ottobre 1983;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 settembre 1983;

Delibera:

E' assegnata per il quarto trimestre 1983 alla Croce rossa italiana la quota di L. 8.086.000.000.

E' assegnata, per il quarto trimestre 1983, la somma di L. 6.870.250.000.000, in termini di competenza, e di L. 4.913.372.565.550, in termini di cassa, comprensiva anche del finanziamento per cure termali e guardia medica, che viene ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata rispettivamente nelle colonne *a*) e *b*) dell'allegato prospetto. La residua somma di L. 1.956.877.434.450 in termini di cassa verrà erogata in base alle future disponibilità.

E' assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di L. 1.323.183.000.000 in termini di cassa quale integrazione delle assegnazioni già disposte con le precedenti deliberazioni indicate in premessa.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LONGO

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE

4° *Trimestre* 1983

Regioni	Quota 4° trimestre competenza *a*)	Quota 4° trimestre cassa *b*)
Piemonte	501.889.000.000	358.934.194.000
Valle d'Aosta	11.776.000.000	8.421.801.000
Lombardia	1.024.758.000.000	732.872.580.000
Provincia autonoma Bolzano	52.869.000.000	37.810.137.000
Provincia autonoma Trento	63.378.000.000	45.325.822.000
Veneto	554.208.000.000	396.350.989.000
Friuli-Venezia Giulia	172.490.000.000	123.359.067.000
Liguria	248.576.000.000	177.773.225.000
Emilia-Romagna	521.640.000.000	373.059.447.000
Toscana	465.897.000.000	333.193.921.000
Umbria	101.063.000.000	72.276.871.000
Marche	182.540.000.000	130.546.491.000
Lazio	683.118.000.000	488.543.101.000
Abruzzo	146.396.000.000	104.697.513.000
Molise	32.467.000.000	23.219.310.000
Campania	654.585.000.000	468.137.256.000
Puglia	455.444.000.000	325.718.286.000
Basilicata	63.272.000.000	45.250.014.000
Calabria	227.034.000.000	162.367.108.000
Sicilia	528.191.000.000	377.744.502.550
Sardegna	178.659.000.000	127.770.930.000
Totale	6.870.250.000.000	4.913.372.565.550

(6758)

Fondo sanitario nazionale. Assegnazione di fondi per l'anno 1983 agli istituti di ricovero e cura. (Deliberazione 19 ottobre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 17 agosto 1983 e successiva integrazione del 6 ottobre 1983, relativa alla ripartizione, a valere sul Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale 1983 — delle somme per investimenti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Tenuto conto che la competente Direzione generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità ha esaminato i programmi triennali di investimento presentati dagli Istituti, determinando puntualmente i singoli fabbisogni e le esigenze di finanziamento più immediate per l'esercizio 1983;

Vista la propria deliberazione in data 8 giugno 1983 con la quale era stata assegnata in acconto alla regione Emilia Romagna la somma di L. 8.000.000.000 per esigenze di investimento degli Istituti ortopedici Rizzoli;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 156, che assegna, tra l'altro, alla regione Marche la somma di lire 30 miliardi per l'esercizio 1983 per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri del complesso geriatrico INRCA e della casa di riposo per anziani Tambroni;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 luglio 1983;

Delibera:

1) E' determinata in L. 40.950.000.000 la somma complessiva da destinarsi alle esigenze di investimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; tale somma viene ripartita tra le regioni interessate nella misura indicata nella colonna 1) dell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione;

2) L'erogazione della somma destinata agli istituti ortopedici Rizzoli è subordinata all'esito positivo dell'esame, che verrà effettuato a cura del Ministro della sanità, dei fabbisogni finanziari per investimenti (relativi all'ampliamento delle strutture assistenziali e alla ricerca), dei mezzi di copertura disponibili (conferiti in conto capitale o reperiti per indebitamento), nonché della coerenza tra l'onerosità dei piano finanziario stesso e l'esigenza di risanamento economico della gestione degli IOR da realizzarsi nel breve periodo;

3) L'assegnazione della somma destinata all'INRCA è subordinata alla successiva valutazione da parte del CIPE di un dettagliato piano, che sarà presentato dal Ministro della sanità, relativo all'utilizzo dei fondi in conto capitale complessivamente attribuiti — ancorché non erogati — all'Istituto nell'esercizio finanziario 1983;

4) Le regioni provvederanno alle assegnazioni agli Istituti nel limite delle quote indicate alla colonna 2) dell'allegato prospetto.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LONGO

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE IN CONTO CAPITALE 1983

Ripartizione tra gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico

Regioni	Ripartizione regionale 1)	Quote spettanti Istituti 2)	
Lombardia		4.000	Istituto dei tumori di Milano
		4.000	S. Matteo
		5.000	Maggiore
		3.000	Besta
Totale	16.000		
Friuli-Venezia Giulia		600	Burlo G.
Totale	600		
Liguria		5.000	Istituto dei tumori di Genova
		3.250	Gaslini
Totale	8.250		
Emilia-Romagna		3.000	Rizzoli (*b*)
Totale	3.000 (*a*)		
Marche		7.000	INRCA
Totale	7.000 (*c*)		
Lazio		4.000	IFO
Totale	4.000		
Campania		700	Pascale
Totale	700		
Puglia		1.400	Dell'Erba
Totale	1.400		
Totale	40.950	40.950	

a) L'erogazione della somma è subordinata all'accertamento di cui al punto 2) della presente deliberazione;

b) Con deliberazione in data 8 giugno 1983 è già stata assegnata alla Regione Emilia Romagna per le esigenze di investimento degli IOR la somma di L. 8.000.000.000;

c) La somma è accantonata in attesa della verifica di cui al punto 3) della presente deliberazione.

(6759)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Delega al sindaco di Monte di Procida per il reperimento di alloggi liberi da assegnare ai nuclei familiari sgomberati a causa del bradisismo. (Ordinanza n. 85/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta n. 8022 del 3 dicembre 1983, con la quale il sindaco di Monte di Procida chiede al prefetto di Napoli di essere autorizzato a requisire abitazioni private da assegnare ai nuclei familiari locali colpiti da ordinanza di sgombero a causa del bradisismo;

Vista la lettera n. 511/BRA/GAB del 10 dicembre 1983, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole allo accoglimento della richiesta del sindaco di Monte di Procida, nell'intesa che l'onere derivante dal pagamento dell'indennità di requisizione dovuta ai proprietari sia prelevato dai fondi posti a disposizione del sindaco stesso con le ordinanze n. 26/FPC dell'8 ottobre 1983 e 76/FPC del 30 novembre 1983;

Ravvisata la necessità di consentire in tempi brevissimi il reperimento di un alloggio ai nuclei familiari rimasti senza tetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco di Monte di Procida, per le necessità indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 marzo 1965, n. 2248, e mediante l'emanazione di provvedimento motivato,

puo provvedere alla requisizione, per un periodo non inferiore ai sei mesi, di appartamenti liberi di proprietà privata nel comune di Monte di Procida.

Il sindaco può requisire anche stabili di proprietà di amministrazioni pubbliche, ovvero demaniali, dopo aver acquisito il preventivo assenso delle amministrazioni interessate.

I provvedimenti di requisizione saranno notificati anche in deroga alla normativa vigente, tenuto conto della particolare situazione di urgenza connessa all'esigenza di sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto.

All'atto dell'occupazione dello stabile requisito sarà redatto, in contraddittorio, il verbale di consistenza in cui verrà iscritto lo stato d'uso degli eventuali beni rinvenuti nell'abitazione; verranno, altresì, rilevati i consumi di acqua, luce e gas dai misuratori esistenti.

In assenza del proprietario il verbale predetto verrà redatto alla presenza di due testimoni, non dipendenti comunali, da notificarsi al proprietario.

Adempiuto alle suindicate formalità, l'immobile requisito sarà consegnato, a cura del sindaco competente o suo delegato, al capofamiglia interessato, unitamente al suindicato verbale di consistenza.

Non possono essere assegnati alloggi requisiti a nuclei familiari che hanno la disponibilità di un alloggio entro il raggio di 20 chilometri dalla cinta urbana del comune sede dello stabile danneggiato ed inagibile.

I proprietari di alloggi requisiti hanno diritto ad un'indennità che sarà determinata dall'ufficio tecnico erariale di Monte di Procida.

Per gli alloggi privati l'indennità sarà determinata sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il sindaco è tenuto a rendere un documentato rendiconto delle somme anticipate.

I nuclei familiari assegnatari di alloggi requisiti sono tenuti a concorrere nel pagamento delle indennità indicate allo articolo precedente nella misura del 30 per cento se fruiscono di redditi lordi superiori a 12 milioni all'anno; del 50 per cento se fruiscono di redditi lordi superiori a 15 milioni e del 100 per cento per redditi lordi di importo superiore a 25 milioni.

Il possesso dei redditi è attestato con dichiarazione resa dagli stessi nuclei terremotati e da rilasciarsi ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Sono, in ogni caso, posti a carico degli occupanti le case requisite ovvero locate, gli oneri connessi al pagamento delle spese condominiali, dell'energia elettrica, dell'eventuale svotamento dei pozzi neri e, in genere, tutte le spese connesse ai consumi diretti o comunque ripartibili a carico di ogni condominio in conformità alle disposizioni vigenti.

Ai fini suindicati, i nuclei rimasti senza tetto sono tenuti a versare al proprietario ovvero alla persona che ha subito la requisizione, la quota posto a proprio carico.

Ove l'occupante non provvedesse al pagamento della quota dovuta, il sindaco verserà al proprietario l'intera indennità, assegnando un termine di quindici giorni al debitore per il pagamento dell'importo dovuto, trascorso inutilmente il quale, trattandosi di crediti erariali, comunicherà la circostanza alla competente intendenza di finanza, che è tenuta, per il tramite del competente ufficio del registro, alla riscossione coattiva con le modalità contemplate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi già posti a disposizione del sindaco di Monte di Procida con le ordinanze n. 26/FPC dell'8 ottobre 1983 e 76/FPC del 30 novembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6816)

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che alla Sorgente Cintoia S.r.l. con sede e stabilimento di produzione in comune di Greve in Chianti, località Strada in Chianti, via Cintoia Bassa, 55, provincia di Firenze, con deliberazione della giunta regionale toscana n. 9947 del 3 ottobre 1983, esecutiva a termine di legge, è stata rinnovata l'autorizzazione ad usare i contenitori della capacità di cc 1000 di cartone politenato (Tetrapak brik prodotto dalla Tetrapak S.p.a.) per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sorgente Cintoia» nel tipo come sgorga dalla sorgente, di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086. La Sorgente Cintoia S.r.l. dovrà presentare, con frequenza bimestrale, a partire dalla data di notifica del predetto provvedimento, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge. I rilevamenti analitici sopracitati saranno fatti eseguire a cura della società richiedente, alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939. L'autorizzazione potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella medesima contenute e nel caso che, dagli accertamenti analitici sopraindicati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei contenitori autorizzati alle norme di legge vigenti in materia, e quindi, la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica. I contenitori precitati devono essere contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale toscana.

Si comunica che alla Sorgente Panna S.p.a., in Firenze, lungarno Amerigo Vespucci, 68 e stabilimento di produzione in Panna nel comune di Scarperia, provincia di Firenze, con deliberazione della giunta regionale toscana n. 9950 del 3 ottobre 1983, esecutiva a termine di legge, è stata rinnovata l'autorizzazione ad usare i contenitori della capacità di ml 1.500 a base di cloruro di polivinile (Solvic 87/743/M prodotto dalla Solvic S.p.a. e Dorlyl FC 33 prodotto dalla Dorlyl S.A.) e i contenitori della capacità di litri 1 di cartone politenato (Tetrapak) per il confezionamento per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale denominata «Panna» nel tipo come sgorga alla sorgente, di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086. La Sorgente Panna S.p.a. dovrà presentare, con frequenza bimestrale, a partire dalla data di notifica del predetto provvedimento, certificati di analisi effettuati per la determinazione dei parametri di legge. I rilevamenti analitici sopracitati saranno fatti eseguire a cura della società richiedente, alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939. L'autorizzazione potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella medesima contenute e nel caso che, dagli accertamenti analitici sopraindicati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei contenitori autorizzati alle norme di legge vigenti in materia e, quindi, la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica. I contenitori precitati devono essere contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione regionale toscana.

(6870)

REGIONE MARCHE

Aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale «Petra Pertusa» aventi veste tipografica diversa da quella autorizzata con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1955.

Si comunica che la società «Fonti del Furlo S.p.a.» in Fossombrone, località S. Anna (Pesaro), con decreto del presidente della giunta regionale 30 settembre 1983, n. 13847, è stata autorizzata, secondo l'aggiornamento delle analisi dell'acqua minerale «Petra Pertusa» su etichette aventi veste tipografica diversa da quella autorizzata con il decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1955, in attesa dell'adeguamento delle etichette stesse, alle norme contenute nel decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati, ed i recipienti dell'acqua minerale «Petra Pertusa» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

(6869)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quindici posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso gli istituti, cattedre, servizi e per i posti sottoindicati:

cattedra di fisica generale 1ª (confluita nel dipartimento di fisica «A. Volta») posti 1
cattedra di fisica generale 2ª (confluita nel dipartimento di fisica nucleare e teorica) . » 1
cattedra di genetica (confluita nel dipartimento di genetica e microbiologia) . . . . » 1
cattedra di chimica generale ed inorganica (confluita nel dipartimento di chimica generale) . » 1
istituto di anatomia e istologia patologica (confluito nel dipartimento di patologia umana ed ereditaria) . » 2
istituto di biologia generale e genetica medica (confluito nel dipartimento di patologia umana ed ereditaria) . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . » 1
istituto di clinica neurologica . » 4
cattedra di medicina del lavoro » 1

Servizi generali rettorato:

servizio radioprotezione per il laboratorio analisi settore biologico » 1
servizio radioprotezione per il servizio fisico » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(6873)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN PONTELAMBRO

Aumento, da due a cinque, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a coadiutore amministrativo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a coadiutore amministrativo (il numero dei posti è elevato da due a cinque).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Pontelambro (Como).

(485/S)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE LE/13, IN GALLIPOLI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di coordinamento delle unità sanitarie locali in Bari.

(482/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 45, IN VERCELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a ventitre posti di infermiere generico, presso il presidio ospedaliero «S. Andrea».

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Vercelli.

(484/S)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE IN TORINO

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio medico)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio medico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(483/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 352 del 24 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma: Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, a borse di studio da conferirsi a giovani medici che intendano svolgere studi su «Epidemiologia dei tumori», «Problemi del volontariato correlato all'oncologia» e «La qualità della vita del malato oncologico».

Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di collaboratore con specializzazione giuridico-amministrativa, un posto di collaboratore con specializzazione finanziario-contabile-economica ed a cinque posti di archivista-dattilografo.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1983, n. 70.

Interventi finanziari regionali per l'allestimento e l'esercizio di impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali e dai processi di depurazione.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 2 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Sono disciplinati dalla presente legge:

gli interventi finanziari regionali per la realizzazione di impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali e dai processi di depurazione, in attuazione dell'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

la determinazione del contributo annuo da corrispondere ai comuni ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, numero 62.

Art. 2.

Interventi finanziari regionali per la realizzazione degli impianti e delle piattaforme

Ai comuni, nel cui territorio siano stati individuate dall'apposito piano regionale, zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali e dai processi di depurazione, possono essere concessi contributi regionali in forma di anticipazione finanziarie per far fronte alle spese di realizzazione dei relativi impianti e piattaforme.

Le anticipazioni possono essere concesse nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti interi o di parti funzionali di essi e sono rimborsate, senza interessi, alla Regione secondo termini e modalità da determinare con apposite convenzioni stipulate fra Regione ed enti interessati. Tali convenzioni stabiliscono il recupero dei contributi medesimi sulla base dei piani finanziari relativi alla costruzione ed alla gestione degli impianti e delle piattaforme.

Il consiglio regionale delibera la concessione dei contributi di cui al presente articolo e approva contestualmente le convenzioni di cui al comma precedente; l'erogazione delle anticipazioni è effettuata dalla giunta regionale sulla base della dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori.

Art. 3.

Determinazione del contributo annuo da corrispondere ai comuni

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali e dai processi di depurazione in conformità con l'apposito piano regionale per l'individuazione delle zone, è corrisposto, a decorrere dalla data della deliberazione comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo proporzionale al liquame o fango trattato.

Il contributo di cui al comma precedente è determinato in:

L. 10/mc annuo di liquame o fango trattato:

nel caso in cui l'impianto o la piattaforma siano destinati allo smaltimento dei liquami e dei fanghi prodotti nel territorio del comune;

L. 30/mc annuo di liquame o di fango trattato:

nel caso in cui l'impianto o la piattaforma siano destinati allo smaltimento dei liquami o dei fanghi prodotti nel territorio di più comuni.

La quantità annua di liquami o di fanghi cui riferire il contributo è fissata dal rapporto fra la capacità complessiva dell'impianto o della piattaforma e la sua durata in anni previste in sede di progetto.

La misura del contributo, calcolato a norma dei due precedenti, è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT sul costo della vita.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo è deliberata dalla giunta regionale entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi.

Art. 4.

Destinazione del contributo annuo

I proventi dei contributi di cui all'articolo precedente sono vincolati alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale.

Art. 5.

Oneri finanziari

Al finanziamento dei contributi per la realizzazione degli impianti e delle piattaforme previsti dall'art. 2 della presente legge, si fa fronte per l'anno 1983 con lo stanziamento di L. 8.154.300.000 del cap. 10280 conto residui destinati ad opere inerenti lo smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione.

Al finanziamento dei contributi per la realizzazione degli impianti e delle strutture previsti dall'art. 2 della presente legge si provvede con appositi capitoli del bilancio regionale, da iscriversi con le seguenti denominazioni rispettivamente nella parte spesa e nella parte entrata:

« Contributi ai comuni per l'allestimento degli impianti e delle piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione (art. 2 della legge regionale . . . . .) »;

« Rimborsi da parte dei comuni dei contributi erogati per l'allestimento degli impianti e delle piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione (art. 2, secondo comma, della legge regionale . . . . .) ».

Al finanziamento dei contributi annui da corrispondere ai comuni previsti dall'art. 3 della presente legge si provvede con apposito capitolo del bilancio regionale da iscriversi con la seguente denominazione:

« Contributi ai comuni per l'esercizio degli impianti e delle piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione (art. 4 della legge regionale . . . . .) ».

Le singole leggi di bilancio stabiliscono, per ciascun anno, gli stanziamenti occorrenti per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 29 ottobre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *settembre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 22 *ottobre* 1983.

(6536)

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1983, n. **71.**

Modifiche dei termini per i finanziamenti della Regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente leggi regionali numeri 33/1976, 29/1979, 11/1980, 12/1980, 89/1980, 24/1982, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 9 novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1984 vengono modificati i termini per la presentazione delle domande e dei programmi delle attività e per l'approvazione del piano degli interventi finanziari della Regione ai sensi delle leggi regionali: 3 luglio 1976, n. 33 « Norme in materia di biblioteche di enti locali e d'interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali »; 28 giugno 1979, n. 29 « Disciplina transitoria della promozione e gestione d'interventi di educazione permanente »; 28 gennaio 1980, n. 11 « Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive »; 28 gennaio 1980, n. 12 « Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali »; 4 dicembre 1980, n. 89 « Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e d'interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli enti locali »; 22 marzo 1982, n. 24 « Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore bandistico o corale », e successive modificazioni.

Art. 2.

Le domande di contributo relative alle iniziative teatrali, musicali e cinematografiche di cui all'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 e quelle relative alle manifestazioni espositive, convegni e istituti culturali di cui all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, devono essere presentate al comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa entro il 10 settembre dell'anno precedente.

Entro la stessa data devono essere presentate alla giunta regionale, e contestualmente al comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa, le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale previste dalle due leggi di cui al presente articolo.

Art. 3.

I comuni trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno alle associazioni intercomunali o alle comunità montane, di cui fanno parte ai sensi delle leggi regionali 17 aprile 1979, n. 37 e 12 giugno 1981, n. 52, le domande relative all'anno successivo di cui alle leggi regionali 28 gennaio 1980, n. 11 e 28 gennaio 1980, n. 12 e il parere di conformità alle finalità delle leggi e al programma regionale di promozione delle attività culturali di cui all'art. 14, quinto comma, della legge 28 gennaio 1980, n. 11 e di cui all'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1980, n. 12.

I comuni e le province presentano alla giunta regionale entro la stessa data le domande relative agli interventi a favore delle biblioteche di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale 3 luglio 1976, n. 33, dei musei di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89, e dell'educazione permanente di cui all'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1979, n. 29.

Entro la stessa data presentano le domande alla giunta regionale i soggetti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 33/1976 e le associazioni musicali, bandistiche e corali di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1982, n. 24.

I soggetti che presentano le domande di cui ai due commi precedenti devono contestualmente inviarne copia all'associazione intercomunale o alla comunità montana nel cui territorio si intende realizzare l'attività.

Art. 4.

Le associazioni intercomunali e le comunità montane predispongono e trasmettono alla giunta regionale entro il 31 ottobre la proposta di piano di finanziamento con l'indicazione delle priorità relative alle domande di cui all'art. 3, primo comma, della presente legge nonché le eventuali osservazioni relative alle iniziative di particolare rilevanza regionale previste dalle leggi regionali n. 11 del 28 gennaio 1980 e n. 12 del 28 gennaio 1980.

Le associazioni intercomunali o le comunità montane formulano eventuali osservazioni in merito alle domande presentate direttamente alla Regione ai sensi delle altre leggi regionali che formano oggetto del presente provvedimento.

Art. 5.

La giunta regionale predispone entro il 31 dicembre, con un unico atto, il piano degli interventi finanziari di cui alla presente legge, e lo trasmette per l'approvazione al consiglio regionale.

Art. 6.

Restano riservate alla Regione le funzioni relative alle iniziative promosse direttamente, o tramite apposite convenzioni, come previsto dalle leggi regionali di cui alla presente legge.

Il consiglio regionale determina indirizzi, criteri e modalità per l'applicazione coordinata delle leggi regionali in materia di attività e beni culturali ed educazione permanente.

Art. 7.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli interventi i beneficiari dei contributi regionali indicati nella presente legge presentano alla giunta regionale il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei dati consuntivi dai quali risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun intervento finanziato con il contributo regionale.

Art. 8.

I termini per la presentazione e trasmissione delle domande di contributo relative al piano per gli interventi finanziari di cui alla presente legge per l'anno 1984 sono così stabiliti:

a) il 31 ottobre per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 2;

b) il 30 novembre per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 3;

c) il 31 dicembre per la presentazione e trasmissione delle proposte di piani di finanziamento di cui all'art. 4.

Per l'anno 1984 la giunta regionale predispone entro il 29 febbraio 1984 il piano degli interventi finanziari di cui all'art. 5.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 ottobre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *settembre* 1983 *e vistata dal commissario del Governo il* 26 *ottobre* 1983.

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1983, n. **72.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 72 « Norme sul diritto allo studio universitario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 9 novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 30 della legge regionale n. 72/82 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Al secondo comma le parole « ... quali contributi propri » sono sostituite con le parole « ... quali tributi propri ».

Il terzo comma è così modificato: « La tassa di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla regione Toscana - servizi di tesoreria ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma: «I contributi di cui al secondo comma del presente articolo devono essere corrisposti dagli interessati alle università di appartenenza, le quali provvederanno con ricorrenza bimestrale ad accreditare alla regione Toscana le somme riscosse a tale titolo».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 31 ottobre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 settembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 ottobre 1983.

(6537)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. **56.**

Partecipazione della regione del Veneto alla spesa e alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento in località Bevazzana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto contribuisce, unitamente alla regione Friuli-Venezia Giulia, al finanziamento dei lavori di costruzione di un ponte sul fiume Tagliamento in comune di S. Michele al Tagliamento, località Bevazzana.

Art. 2.

I rapporti tra la regione del Veneto e la regione Friuli-Venezia Giulia saranno regolati da apposita convenzione nella quale, oltre alle modalità di esecuzione e gestione dell'opera, verrà stabilito che la spesa derivante sarà ripartita in parti uguali tra le due regioni.

Art. 3.

La spesa dovrà riguardare la costruzione del manufatto, le indagini e gli studi geotecnici preliminari, nonché la relativa progettazione esecutiva.

Art. 4.

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 2.250.000.000 di cui L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1983 e L. 750.000.000 a carico dell'esercizio 1984.

All'onere autorizzato a norma del precedente comma la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa di bilancio per gli esercizi finanziari 1983 e 1984 dotato di uno stanziamento corrispondente alla spesa autorizzata e la riduzione per pari importo dell'accantonamento previsto sul fondo globale per le spese di sviluppo di cui al capitolo 80230, in corrispondenza della partita n. 9 «Interventi per lo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali» per gli esercizi 1983 e 1984.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e pluriennale 1983-1986 sono applicate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 novembre 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. **57.**

Contributo per l'organizzazione del campionato del mondo di ciclismo nel Veneto 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione del Veneto, considerata l'importanza sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, per il Veneto e in particolare per le province di Treviso e Vicenza, dell'effettuazione del campionato del mondo di ciclismo 1985, concorre alle spese del «Comitato promotore per l'organizzazione del campionato del mondo di ciclismo nel Veneto 1985».

Art. 2.

Comitato promotore

Ai fini di favorire l'attuazione dell'iniziativa, il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto a costituire il comitato promotore avente la seguente composizione:

il presidente della giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

tre rappresentanti del consiglio regionale di cui uno delle minoranze;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Treviso;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Vicenza;

un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni comunali di Treviso, Bassano del Grappa, Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello;

un rappresentante della delegazione regionale Coni per il Veneto;

un rappresentante della Fci (Federazione ciclistica italiana) comitato regionale per il Veneto;

tre rappresentanti della Finanziaria «Mondiale '85 S.p.a.».

Art. 3.

Destinazione del contributo

Il contributo regionale è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) attività promozionali e pubblicitarie;

b) studi e progettazioni per l'adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti e costruzione delle infrastrutture necessarie ai fini dell'organizzazione e dell'effettuazione del Campionato mondiale di ciclismo 1985.

Il comitato promotore presenta alla Regione un programma di spese per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, relativamente al biennio 1984-85, comprensivo delle spese generali di funzionamento del comitato stesso.

Art. 4.

Concorso regionale nelle spese

L'erogazione della prima rata annuale è subordinata alla presentazione del programma di spesa da parte del comitato promotore a norma del precedente art. 3 della presente legge.

La seconda rata è erogata sulla base di una relazione dettagliata, circa l'impiego di quella già erogata, con l'indicazione delle risorse eventualmente ancora disponibili.

Al termine della manifestazione, il comitato promotore è tenuto a presentare una relazione finale contenente i dati finanziari di gestione della manifestazione stessa.

La Regione concorre alle spese di organizzazione del campionato del mondo di ciclismo nel Veneto 1985, assegnando un contributo complessivo di L. 500.000.000 al comitato promotore, così ripartito:

L. 250.000.000 nell'esercizio 1984;
L. 250.000.000 nell'esercizio 1985.

Art. 5.

Partecipazione degli enti locali

Le amministrazioni provinciali e comunali sul cui territorio avrà luogo il « Campionato del mondo di ciclismo 1985 » hanno titolo per sostenere, nei limiti di loro competenza, organizzativamente e finanziariamente, la manifestazione sportiva di cui alla presente legge.

Art. 6.

Copertura finanziaria

Agli oneri previsti dalla presente legge ammontanti a complessive L. 500.000.000, di cui L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese dei bilanci relativi agli esercizi sopraindicati e il prelievo degli importi corrispondenti dal cap. 80230 Fondo globale spese di investimento e di sviluppo, in corrispondenza della partita n. 21 « Realizzazione di strutture per lo sport » relativamente all'importo autorizzato per il 1984, e dalla partita n. 13 « Interventi vari nel settore delle opere pubbliche di interesse regionale » relativamente all'importo autorizzato per il 1985.

Art. 7.

Variazione di bilancio

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti modifiche:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 novembre 1983

BERNINI

(6781)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi *alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.